

1. REGOLAMENTO PER L'IMMISSIONE DI ITTIOFAUNA NELLE ACQUE DELLA PROVINCIA DI CREMONA

ART. 1 Modalità di presentazione delle domande

1. Le richieste scritte, redatte in carta legale, con allegata una marca da bollo di validità corrente (attualmente £. 20.000), devono pervenire alla Provincia di Cremona - Settore Sviluppo Agricolo, Caccia e Pesca - C.so V. Emanuele II, 17 - 26100 - Cremona, almeno 30 giorni prima della data di immissione e devono riportare:

- gli estremi dell'Associazione o dell'Ente o del privato che ne fa richiesta (nominativo, indirizzo e numero telefonico);
- le generalità del responsabile dell'organismo richiedente (nominativo, indirizzo e numero telefonico);
- la denominazione del corso d'acqua e la località ove si intenda effettuare l'immissione di ittiofauna;
- le specie (nome italiano e scientifico completo), il quantitativo, la pezzatura della fauna ittica che si intende immettere.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le istanze devono pervenire alla Provincia di Cremona complete e nei modi e tempi previsti dal presente regolamento; in caso contrario la Provincia si riserva, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di non considerare valide le richieste pervenute.

ART. 2 Vocazioni ittiche

1. Le immissioni di ittiofauna vengono autorizzate dal Settore Sviluppo Agricolo, Caccia e Pesca della Provincia ai sensi della normativa vigente in materia e in base alle vocazioni ittiche dei corsi d'acqua stabilite dalla Carta delle Vocazioni Ittiche e dal Piano Ittico Provinciale.

ART. 3 Modalità di esecuzione delle immissioni

1. La data e l'ora delle semine devono essere comunicate dal richiedente, di cui all'art. 1, per iscritto (anche tramite fax) all'Ufficio Pesca e al Corpo di Polizia Provinciale con almeno 72 ore di anticipo.

2. Le operazioni di immissioni devono avvenire, salvo nei casi indicati nel successivo comma, sotto il diretto controllo dell'Ufficio Pesca o del Corpo di Polizia Provinciale, che potranno impartire le disposizioni operative del caso.

3. Qualora il personale incaricato della Provincia non possa presenziare - per cause di forza maggiore - alle immissioni di ittiofauna, l'Ufficio Pesca può disporre ugualmente, in deroga al comma precedente, lo svolgimento delle operazioni.

4. Entro 7 giorni dall'immissione di ittiofauna il richiedente deve inviare il verbale di immissione all'Ufficio Pesca della Provincia.

ART. 4 Certificazione

1. Il materiale ittico da immettere deve essere accompagnato da Certificazione del Servizio Veterinario dell'ASL competente, che attesti la provenienza e l'immunità da malattie infettive e/o diffuse del materiale stesso, ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Copia del certificato sanitario, di cui al comma precedente, dovrà essere inviato all'Ufficio Pesca della Provincia (anche tramite fax) entro 7 giorni dalla data dell'immissione dell'ittiofauna.

ART. 5 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento e alle prescrizioni impartite con l'autorizzazione alla immissione comportano la violazione all'art. 18 comma 5 della Legge Regionale 26.5.1982 n. 25, punito dall'art. 43 comma 1 lettera h.

ART. 6 Modifiche

1. Possono essere disposte modifiche al presente Regolamento con Delibera di Giunta Provinciale, su proposta dell'Ufficio Pesca e sentita la Consulta Pesca.